



**A tutti i Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Loro Sedi**

**CIRCOLARE N° 44**

**Oggetto: Conversione in Legge del D.L. n. 36/2022 – Obblighi dal 1° luglio 2022: Fatturazione elettronica – Accettazione mezzi di pagamento carte debito/credito/prepagate – Contributi per impianti sportivi -**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 27-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciacolini

**IL PRESIDENTE**  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 27 – 2022

**Oggetto: Conversione in Legge del D.L. n. 36/2022 – Obblighi dal 1° luglio 2022: Fatturazione elettronica – Accettazione mezzi di pagamento carte debito/credito/prepagate – Contributi per impianti sportivi -**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022, è stata pubblicata la Legge n. 79 del 29 giugno 2022, di conversione del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, il cui articolo 18 interessa particolarmente le ASD e SSD in regime forfettario ex Legge n. 398/1991.

La Legge di conversione non ha, purtroppo, apportato sostanziali modifiche ai commi 2 e 3 dell'art. 18 e, pertanto, resta valido il contenuto della Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 19 del 5 maggio 2022.

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta per le ASD e le SSD in regime forfettario ex Legge n. 398 del 1991, che nell'anno precedente hanno superato i 25 mila euro di ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno. Per i restanti soggetti l'obbligo scatta dal 1° gennaio 2023.

Per i soggetti in regime forfettario e per quelli che adottano la contabilità semplificata occorre tenere conto che i proventi devono essere determinati con il regime di cassa e non di competenza.

L'emissione della fattura elettronica, così come prevista dal D.L. n. 36/2022, è obbligatoria per tutti i ricavi di natura commerciale che, per le ASD e SSD, si concretizzano, di norma, in quelli che derivano da sponsorizzazioni, pubblicità, cessione di diritti TV e radio, affitto attrezzature sportive.

Per quanto riguarda, poi, i proventi derivanti dalle cessioni dei diritti alla prestazione degli atleti, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, ha precisato che al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 148, terzo comma, del TUIR, la cessione verso corrispettivo del diritto alla prestazione dell'atleta, nei confronti di altre ASD e SSD, destinatarie della medesima disposizione (art. 148, terzo comma), può considerarsi rientrante nell'ambito delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell'art. 148 stesso, sempre che l'atleta abbia svolto nell'ambito della ASD/SSD cedente un'effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica.

In altri termini, precisa l'Agenzia, deve escludersi la ricorrenza del requisito della diretta attuazione degli scopi istituzionali nel caso di cessioni aventi **finalità meramente speculative** come nel caso in cui il diritto alla prestazione sportiva sia stato precedentemente acquistato e successivamente rivenduto senza che l'atleta sia stato sostanzialmente coinvolto dall'ente nell'attività formativa e di crescita nell'ambito della pratica sportiva; **in tal caso la cessione assume rilevanza reddituale ai fini IRES nella misura in cui integri una plusvalenza ai sensi dell'art. 66 TUIR con conseguente emissione di fattura.**

Se poi la cessione avviene nei confronti di un ente sportivo non avente la qualifica di ASD o SSD senza fine di lucro, tale cessione è assoggettata a tassazione sia ai fini IRES che ai fini IVA con conseguente fatturazione.

Nel caso in cui la cessione sia da assoggettare a tassazione e sia effettuata da ASD/SSD che ha optato per la Legge n. 398/1991, il corrispettivo assume la natura di plusvalenza e, come tale, concorre per l'intero importo al reddito forfettariamente determinato.

Qualora la cessione dei diritti da parte delle ASD/SSD in regime L. 398/91 sia da considerarsi da assoggettare a tassazione ai fini IVA, l'imposta va applicata **in fattura** nella misura del 22% ma va poi versata, ai sensi dell'art. 74, sesto comma del DPR n. 633/1972, nella misura del 50%.

Per quanto riguarda altri proventi derivanti da premi, quali il premio di addestramento e formazione tecnica (art. 99 NOIF), il premio di addestramento ex art. 98 NOIF, il premio alla carriera (art. 99-bis e 99/ter

NOIF), il premio di preparazione ex art 96 NOIF e l'indennità di formazione (art. 20 del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori e allagato 4 al Regolamento), va considerato che detti premi non concorrono alla determinazione del reddito della ASD/SSD che fruisce del trattamento agevolativo di cui alla Legge n. 398/1991, mentre ai fini IVA le ASD e SSD destinatarie delle erogazioni in argomento potranno emettere fattura in esenzione IVA indicando la norma esonerativa – art. 15 L. n. 81/1991 – Circolare n. 37/E dell'Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2013.

Per l'emissione della fattura possono essere utilizzati, in alternativa ai vari programmi disponibili, i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per le fatture di importo superiore a 77,47 euro, è dovuta l'imposta di bollo come per le fatture cartacee. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per le fatture cartacee - apposizione della marca bollata - l'importo del bollo va inserito nel file inviato al sistema interscambio e va versato mediante la funzionalità web nel portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre e, cioè, rispettivamente entro il 30 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio. Il versamento per il primo trimestre può essere effettuato, se l'importo non supera 250,00 euro, entro il 30 settembre e se l'importo complessivamente dovuto per il primo e secondo trimestre non supera lo stesso importo di 250,00 euro, il versamento può avere luogo entro il 30 novembre.

Si fa rilevare, infine, che la numerazione della fattura elettronica emessa dal 1° luglio 2022 segue quella dell'ultima fattura cartacea emessa prima di detta data.

Per quanto riguarda l'eventuale regime sanzionatorio, si richiama integralmente quanto riportato nella già citata Circolare LND n. 19 del 5 maggio 2022.

Per quanto riguarda l'obbligo di accettare le carte di debito/credito, di cui al comma 1 dell'art. 18 del D.L. n. 36, è stata apportata, in sede di conversione, una sola modifica inserendo tra le carte ammesse al pagamento anche quelle prepagate.

Dal 1° luglio 2022, si fa presente che la norma – art. 15, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni -, ha istituito l'obbligo di accettare i pagamenti con carte di credito, debito, ecc. per "tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi anche professionali".

Finora non sono intervenuti chiarimenti ufficiali in merito alla disposizione e, pertanto, è da ritenere che nel momento in cui una ASD o SSD effettua una vendita di prodotti o una prestazione di servizi ed incamera, ad esempio, il corrispettivo per la quota di iscrizione ai corsi o il corrispettivo per l'affitto dell'impianto sportivo, sia obbligata ad accettare, dal 1° luglio 2022, questi mezzi di pagamento.

In sede di conversione in Legge, è stato introdotto l'**art. 24-bis** che prevede che le ASD, le SSD e le Federazioni Sportive Nazionali che gestiscono o sono proprietarie di piscine e infrastrutture sportive nelle Regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, possono accedere per l'anno 2023 a contributi in c/capitale per progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo.

L'importo massimo dell'aiuto è fissato nell'80% dei costi ammissibili. Con Decreto del Ministro per il Sud di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica, il Ministro dell'Economia e Finanze e l'Autorità politica delegata in materia di Sport, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24-bis.

La concessione dei predetti contributi è autorizzata nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2023.